

(98/C 323/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0778/98**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(18 marzo 1998)*

Oggetto: Discriminazione basata sull'età nelle procedure di assunzione UE

L'interrogante ha constatato con sorpresa che, nell'ambito delle procedure di assunzione UE, i candidati continuano ad essere discriminati sulla base dell'età. La settimana scorsa, in Danimarca, l'agenzia stampa «Ritzau» ha pubblicato una serie di bandi di assunzione che, tra gli altri requisiti, prevedevano anche un limite massimo di 35 anni d'età per i candidati.

Sulla base di quanto precede, può dire la Commissione:

1. Perché si prevede un limite massimo d'età e perché proprio di 35 anni?
2. Ritieni che i candidati di età superiore a 35 anni presentino generalmente qualifiche inferiori, che li rendono meno adatti all'assunzione presso le Istituzioni comunitarie, rispetto ai candidati più giovani?
3. E' a conoscenza del fatto che in altri settori del mercato del lavoro si prevedono in misura crescente analoghi limiti d'età e ritieni che uno sviluppo in tal senso sia auspicabile?
4. Quali iniziative prevede di adottare per porre fine alla discriminazione basata sull'età nel mercato del lavoro?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(6 aprile 1998)*

In data 21 gennaio 1998 ⁽¹⁾ la Commissione ha deciso di non prescrivere più alcun limite di età nei suoi bandi di concorso. Questa prassi verrà progressivamente applicata di comune accordo con le altre istituzioni comunitarie. In un primo tempo il limite di età per i concorsi ai gradi di base sarà portato a 45 anni, prendendo ad esempio la formula decisa dal Parlamento il 20 ottobre 1997. Questa decisione sarà d'applicazione per tutti i concorsi ai gradi di base.

La Commissione informa l'interrogante di non aver pubblicato alcun concorso dall'inizio di quest'anno col limite di età di 35 anni.

La prassi seguita prima di ora dalla Commissione e dalle altre istituzioni, è stata contestata dal Mediatore europeo e dai membri del Parlamento che ne criticano l'arbitrarietà e gli effetti discriminatori. In questo contesto, quindi, imporre limiti d'età equivale a discriminare alcune persone.

Il problema dei limiti d'età deve oggi essere anche valutato alla luce del nuovo articolo 6A del trattato d'Amsterdam che prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

⁽¹⁾ SEC(97) 2416.
Doc. SEC(97) 2417.

(98/C 323/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0781/98**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(18 marzo 1998)*

Oggetto: Bambini di strada in Guatemala

Potrebbe la Commissione fornire una breve valutazione del suo programma di assistenza a favore dei bambini che vivono nelle strade in Guatemala, programma operativo dal gennaio 1996?

Ritiene essa necessario adottare ulteriori misure per far fronte a questo grave problema?